


TRIBUNALE DI TRANI

Notifica di atto di citazione a persone non identificate

Con decreto emesso l'8.2.2012 il Presidente del Tribunale di Trani ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione relativo al giudizio promosso dal sig. Innino Nicola nato a Trani il 6.2.1938, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Operamolla, contro la Fra.Ger. Building s.r.l., nonché contro il condominio "Nuova Primavera" con sede in Trani alla via Firenze 15-17, nonché contro tutti i proprietari delle unità immobiliari scaturite dall'edificazione sulla particella censita in catasto del Comune di Trani al foglio 25, particella 2217. Pertanto il sig. Innino Nicola cita tutti i proprietari delle unità immobiliari scaturite dall'edificazione sulla particella censita in catasto del Comune di Trani al foglio 25, particella 2217 a comparire innanzi al Tribunale di Trani all'udienza del **30 giugno 2012**, ore di rito, Giudice a designarsi, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cod. proc. civ. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare che la linea di confine tra le particelle 1339 e 1341 censite in catasto al foglio 25 del Comune di Trani corrisponde alla linea spezzata ABQ rappresentata nell'allegato planimetrico alla relazione giurata a firma del geom. Mondelli, e alla linea rossa passante per i punti 120, 116, 114, 110 e 121 rappresentata nell'allegato 4 alla perizia a firma del geom. Antifora;
- 2) accertato che la FRA.GER. Building s.r.l. nella costruzione del fabbricato realizzato sull'origina -



ria particella 1339 ha realizzato recinzioni, marciapiedi e parte della rampa di accesso ai piani cantinati, sconfinando sul cortile di proprietà esclusiva dell'attore (particella 1341), ordinare la riduzione in pristino dei predetti manufatti e la restituzione delle aree illegittimamente occupate al sig. Innino; 3) accertato che il sig. Innino è titolare del diritto di servitù di passaggio con qualsiasi mezzo sul cortile oggi di proprietà del condominio "Nuova Primavera" e dei diversi proprietari titolari delle unità immobiliari dello stesso facenti parte a seguito della edificazione e delle vendite eseguite dalla FRA.GER. Building s.r.l. (originaria particella 1339) per accedere al suolo di sua esclusiva proprietà e che tale area è occupata da recinzioni e da manufatti che ne impediscono l'esercizio de diritto, ordinare la cessazione delle turbative, la rimessione in pristino con demolizione dei predetti manufatti e condannare i convenuti al risarcimento dei danni; 4) solo in via subordinata, ove si accerti che i manufatti realizzati e sconfinanti sulla particella 1341 di proprietà del sig. Innino non possono essere rimossi o eliminati, ai sensi dell'art.938 cod. civ., attribuire la proprietà del suolo occupato ai convenuti condannandoli al pagamento in favore dell'attore del suolo in misura pari al doppio del valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni; 5) in ogni caso condannare i convenuti, ognuno per quanto di propria ragione, al risarcimento dei danni a seguito della illegittima occupazione dei suoli e del mancato esercizio della servitù dalla data dell'occupazione e di mancato esercizio sino alla pronuncia giudiziale; 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Trani, 7 marzo 2012

il richiedente
avv. Vincenzo Operamolla

TC12ABA3891 (A pagamento).

